

**DELIBERA N. 236/12/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RADIO  
ZETA S.R.L. ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE  
SONORA IN AMBITO LOCALE RADIO ZETA PER LA VIOLAZIONE DELLA  
DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 38, COMMA 7, D.LGS. 177/05  
AGGIORNATO CON D.LGS. N. 44 del 2010**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 ottobre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico della radiotelevisione"* (di seguito "Testo Unico") pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante Attuazione della direttiva 2007/65/Ce pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – cont. n. 60/12/DISM - PROC. 2433/MB, datato 20 giugno 2012 e notificato in data 26 giugno 2012, con il quale è stata contestata alla società Radio Zeta S.r.l. avente sede legale a Caravaggio

(BG), alla Via Trevilio, snc, esercente l'emittente per la radiodiffusione sonora in ambito locale "Radio Zeta", la violazione dell'articolo 38, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, aggiornato con dlgs n. 44 del 2010, nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 e le ore 17.00 del 17 novembre 2011, in riferimento al superamento del limite del 25% per ogni ora di programmazione, (percentuale affollamento 30,28%), come risultante dall'attività di monitoraggio in materia di pubblicità radiofonica svolta dai militari della Guardia di Finanza, con nota prot. n. 09610 pervenuta 28 febbraio 2012 e successivamente integrata in data 26 marzo 2012;

RILEVATO che la parte in data 18 luglio 2012 ha esperito l'accesso agli atti del procedimento, richiesto con istanza (prot. n. 0034427) pervenuta in data 5 luglio 2012;

VISTA la nota difensiva pervenuta in data 27 luglio 2012, prot. n. 0040344, con la quale la predetta Società ha fatto pervenire le proprie giustificazioni declinando la mancata volontà di non adempiere al precetto, per un imprevedibile errore da parte dell'addetto alla messa in onda che è stato prontamente richiamato dall'editore al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia;

RITENUTE inadeguate le giustificazioni prodotte in quanto l'errore umano non costituisce causa esimente del rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito conseguente al detto errore, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta il rispetto del 25% per ogni ora di programmazione;

CONSIDERATO che l'articolo 38, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiornato con dlgs. n. 44 del 2010, statuisce che *"la trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti radiofoniche diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere, per ogni ora di programmazione, rispettivamente il [...], il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, [...]. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva"*;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Radio Zeta S.r.l. esercente l'emittente per la radiodiffusione sonora in ambito locale Radio Zeta con sede a Caravaggio (BG), alla Via Trevilio, snc, la violazione del disposto contenuto nell'art. 38, comma 7, d.lgs. 177 del 2005 e s.m.i. nella formulazione vigente alla data dei fatti contestati nel corso della programmazione televisiva nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 e le ore 17.00 del 17 novembre 2011 oltre ogni ragionevole tolleranza;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro

milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. *a*) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari in ambito locale per una durata complessiva superiore al limite orario percentuale non conforme alle vigenti disposizioni;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione risulta aver documentato di aver adottato tempestivamente un idoneo comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;
- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), corrispondente al minimo edittale;

VISTO l'articolo 38, comma 7, del d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 e s.m.i. nella formulazione vigente alla data della trasmissione della programmazione televisiva contestata;

VISTO l'articolo 51, comma 2, lett. *a*) e comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, integralmente sostitutivo dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro, relatori ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

## **ORDINA**

alla società Radio Zeta S.r.l. esercente l'emittente per la radiodiffusione sonora in ambito locale Radio Zeta con sede a Caravaggio (BG), alla Via Trevilio, snc, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, pari al minimo edittale per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 38, comma 7, d.lgs. 177 del 2005 e successive modificazioni;

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 236/12/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 236/12/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 4 ottobre 2012

**IL PRESIDENTE**

Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**

Antonio Martusciello

**IL COMMISSARIO RELATORE**

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO**

Antonio Perrucci





